

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I, con Ordinanza n. **724/2015** del 22 aprile 2015 e con Ordinanza n. **453/2015** del 21 maggio 2015 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale del MIUR” di un sunto del ricorso R.G. **1587/2013**, e dei motivi aggiunti contenente l’indicazione dei nominativi dei controinteressati e gli estremi del deposito presso la casa comunale

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, R.G. n. **1587/2013**

2.A) Nome del ricorrente:

ROBERTO MACRÌ, rappresentato e difeso dagli Avvocati Domenico Iaria e Gabriella Mattioli con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, Via de' Rondinelli, n. 2, 50123 FIRENZE (Studio Legale Lessona)

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del Direttore Generale *pro-tempore*;

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO PER LA CLASSE DI CONCORSO C430 in persona del Presidente *pro-tempore*

3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- a)** atti della procedura concorsuale per esami e titoli per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, per la classe C430 – “Laboratorio Tecnologico per l'Edilizia ed Esercitazioni di Topografia” per la Regione Toscana ed in particolare;
- b)** il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di numero e data non conosciuti, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso, con l'elenco dei candidati allo stesso allegato, nella parte in cui non comprende il ricorrente nonché dell'avviso prot. AOODRTO Registro Ufficiale n. 007814 del 19 agosto 2013;
- c)** verbale n. 18/1 della Commissione giudicatrice relativo alla valutazione della prova e del colloquio orale dell'ing. Macrì nonché del verbale di elaborazione della griglia per la valutazione delle prove orali dei candidati;
- d)** del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 13572013 con cui è stata modificata ed integrata la Commissione giudicatrice;

- e) del verbale della Commissione giudicatrice con cui è stata disposta la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla graduatoria provvisoria nella parte in cui non risulta il nome del ricorrente;
- f) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. OODRTO8204 con il quale è stata disposta l'approvazione della graduatoria generale definitiva di merito;
- g) dell'ordinanza ministeriale n. 4 del 1 febbraio 2013, di tutti i verbali della commissione giudicatrice e dei conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo dei candidati collocati utilmente in graduatoria, di tutti gli atti di approvazione delle operazioni concorsuali da parte del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

*** **

Nella memoria prodotta in vista dell'udienza di discussione del 22 aprile 2015 davanti al TAR della Toscana l'ing. Macrì ha formulato espressa rinuncia all'impugnazione dell'ordinanza ministeriale n. 4 del 1 febbraio 2013

3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

1. Sulla nomina della Commissione Giudicatrice di cui ai decreti n. n. 135 del 3 giugno 2013 e n. 159 del 25 giugno 2013;

Violazione e/o falsa applicazione art. 404 del d. lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale n. 91 del 23 novembre 2012; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 dell'ordinanza Ministeriale n. 92 del 23 novembre 2012; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del Decreto della Direzione Generale per il personale Scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 (bando del concorso); Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Con il primo motivo di ricorso l'ing. Macrì ha censurato l'illegittimità della procedura concorsuale per violazione delle norme sulla nomina della commissione giudicatrice e dei suoi sostituti ritenendo illegittima la nomina di un membro della commissione, seppure in qualità di sostituto, in primo luogo in quanto avvenuta nel pieno svolgimento della procedura concorsuale ed in secondo luogo non risultando il soggetto selezionato né nell'elenco degli aspiranti membri della commissione né tra coloro i quali erano stati previamente individuati dall'Amministrazione scolastica quali supplenti.

2. Sulla nomina della Commissione Giudicatrice di cui al decreto n. n. 135 del 3 giugno 2013;

Violazione e/o falsa applicazione art. 404 del d. lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale n. 91 del 23 novembre 2012; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 dell'ordinanza Ministeriale n. 92 del 23 novembre 2012; Violazione e/o falsa applicazione dell'ordinanza ministeriale n. 4 del 1 febbraio 2013; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del Decreto della Direzione Generale per il personale Scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 (bando del concorso); Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso l'ing. Macrì ha lamentato l'illegittimità della nomina del sostituto commissario per l'assenza di motivazione in merito alle modalità con le quali lo stesso era stato individuato ai fini della nomina. L'Amministrazione scolastica, infatti, chiamando un soggetto non presente negli elenchi degli aspiranti membri, non ha potuto effettuare su di lui quelle attente e ponderate valutazioni la cui verifica è invece prevista espressamente prima della pubblicazione degli elenchi stessi.

3. Sulla nomina della Commissione Giudicatrice di cui al decreto n. n. 135 del 3 giugno 2013;

Violazione e/o falsa applicazione art. 404 del d. lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale n. 91 del 23 novembre 2012; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 dell'ordinanza Ministeriale n. 92 del 23 novembre 2012; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del Decreto della Direzione Generale per il personale Scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 (bando del concorso); Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Con il terzo motivo è stato evidenziato come il sostituto commissario non fosse in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa di settore per ricoprire il ruolo di membro della commissione giudicatrice per la classe di concorso C430.

4. Sui criteri di valutazione delle prove

Violazione e/o falsa applicazione art. 6 e ss. D.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del Decreto della Direzione Generale per il personale Scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 (bando del concorso); Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti anche sotto il profilo della violazione della circolare n. 3833 del 17 aprile 2013 del Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica.

Con il quarto motivo è stata censurata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla illogicità ed irragionevolezza del giudizio negativo che la commissione ha reso della prova orale (costituita da una lezione simulata e da un colloquio orale) sostenuta dall'ing. Macrì.

4.A) Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti:

- a)** relazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 22 agosto 2014 depositata in giudizio dalle Amministrazioni resistenti il 9 settembre 2014, conosciuta dal ricorrente in data 13 marzo 2015;
- b)** il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di numero e data non conosciuti, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondarie di I e II grado, per la classe C430, con l'elenco dei candidati allo stesso allegato, nella parte in cui non comprende il ricorrente nonché dell'avviso prot. AOODRTO Registro Ufficiale n. 007814 del 19 agosto 2013;

- c)** del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 135 del 3 giugno 2013 con cui è stata modificata ed integrata la Commissione giudicatrice;
- d)** del verbale della Commissione giudicatrice con cui è stata disposta la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla graduatoria provvisoria nella parte in cui non risulta il nome del ricorrente;
- e)** del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. OODRTO8204 del 29 agosto 2013 con il quale è stata disposta l'approvazione della graduatoria generale definitiva di merito;
- f)** ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione del ricorrente, nonché in particolare, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e i conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo dei candidati collocati utilmente in graduatoria, di tutti gli atti di data e numero sconosciuti di approvazione delle operazioni concorsuali da parte del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, della relazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 22 agosto 2014, nonché di tutti gli ulteriori atti ad oggi non conosciuti dal ricorrente.

4.B) Sunto dei motivi di gravame di cui ai motivi aggiunti:

Sulla nomina della Commissione Giudicatrice di cui al decreto n. n. 135 del 3 giugno 2013;

Violazione e/o falsa applicazione art. 404 del d. lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale n. 91 del 23 novembre 2012; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 dell'ordinanza Ministeriale n. 92 del 23 novembre 2012; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del Decreto della Direzione Generale per il personale Scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 (bando del concorso); Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati in relazione all'illegittima motivazione con la quale l'Amministrazione ha giustificato la nomina del commissario supplente quale "esperto".

5) Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria allegata al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 29/08/13 che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione dal n. 1 al termine della graduatoria impugnata ovvero: BARBIERI SILVIA, SIMONE ANTONIO PALERMO, ALBERTO SERRA, ROBERTA COSSU, FRANCESCO FASANO, MARCO ENRICO MARIA DEL PUGLIA, ENRICO LUISI, MICHELE CAUTILLO, GAIA TRISCORNIA, GRETA SBRAGIA, ALESSANDRO INNOCENTI, LUCA BRIGANTI, DAVIDE ALLORI, ROMINA CAMAITI, STEFANO BELLAGAMBA, CARLO IANNELLI, ANTONIO BARSOTTINI, ENRICO PALAZZO, CINZIA APICELLA, FLORESTANO CUDA, DOMENICO NARCISI, DANIELA LAZZINI, MARCO DURANTI.

6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della sottosezione "*Toscana-Firenze*" della sezione "*Tribunali Amministrativi Regionali*".

7. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I del T.A.R. per la Toscana con Ordinanza n. 724/2015 e con Ordinanza n. 453/2015 che ha rinviato per la discussione all'udienza del 4 novembre 2015.

8. Il deposito presso la Casa Comunale del Comune di Firenze è avvenuto, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 30 maggio 2015.